



Comune di Sciolze

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONE DETENUTE AL 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente	Sì
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco	Sì
3. FIORASO MATTIA - Assessore	Sì
4. MARTINOTTI EMILIO - Consigliere	Sì
5. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere	Sì
6. LUPO STEFANO - Consigliere	Sì
7. JULITA AMBRA - Consigliere	Sì
8. MINNITI CATERINA - Consigliere	No
9. BANNO' LUCA - Consigliere	Giust.
10. TODARELLO SARA - Consigliere	Giust.
11. CONTRAN FEDERICO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale SACCO Dott.ssa DANIELA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020.

Visto l'art. 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*) legge 7 agosto 2015, n. 124;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto l'art. 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*) d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale "*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. (omissis)"*;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3,

T.U.S.P.);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute”*;

Tenuto conto che il suddetto piano, così come approvato in sede di revisione straordinaria non ha comportato la necessità di alcuna azione da parte dell’Amministrazione in quanto era previsto il mantenimento di ogni partecipazione societaria;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di *“società a controllo pubblico”* e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

- con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all’art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall’articolo 11 quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che *“sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quote” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”*.
- con propria nota interpretativa del 15 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso *“che il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”* rilevando altresì un’ulteriore *“ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*

Richiamate le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, aventi ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016”*;

Richiamate le Linee guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, aventi ad oggetto *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 17 D.L. n. 90/2014;

Inteso che:

- il Comune di Sciolze non rientra in alcuna fattispecie di “*controllo solitario*” mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l'esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su “*modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari*”;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dall'Ufficio finanziario da cui emerge che il Comune di Sciolze al 31 dicembre 2020 deteneva partecipazioni, dirette od indirette, nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA
Società Ecologica Territorio Ambiente S.p.a – SETA S.p.a.	0,19%
Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a.	0,00464%

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE INDIRETTA ATTRAVERSO	QUOTA DELL'ORGANISMO TRAMITE
SETA S.p.a.	Consorzio di bacino 16	12,73%

Considerato che la società SMAT spa (la quota detenuta direttamente dal Comune di Sciolze è pari allo 0,12485%) è esclusa dalla presente revisione (come da nota pervenuta prot. n. 0004104 in data 11/11/2021), in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TULPS, è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30.06.2016, atti rivolti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziario sulla presente proposta di deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), e comma 1-*bis*), d.lgs. 267/00;

Rilevata la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi degli artt. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. 267/00;

Udito l'intervento del Sindaco che relaziona in merito alle quote detenute dall'Ente nelle società partecipate del Comune;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 8;
Votanti: n. 8;
Astenuiti: n. 0;
Voti Favorevoli: n. 8;
Voti Contrari: n. 0;

DELIBERA

- di approvare la ricognizione ordinaria - contenuta nelle schede allegate (all. 1 e 2) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale - delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute dal comune di Sciolze alla data del 31 dicembre 2020;
- di mantenere, senza alcun intervento di razionalizzazione, tutte le partecipazioni dirette ed indirette del comune di Sciolze nelle società indicate nelle schede allegate;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di trasmettere l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 T.U.S.P.

Successivamente,
riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di procedere a dare attuazione alla presente deliberazione senza indugio, con votazione in forma palese, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 8;
Votanti: n. 8;
Astenuiti: n. 0;
Voti Favorevoli: n. 8;
Voti Contrari: n. 0;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
MOSSETTO GABRIELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
SACCO Dott.ssa DANIELA

=====